

# REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DEL “MERCATINO DELL’ANTICO E DELL’USATO – VILLA ROBERTI – BRUGINE”

## CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

### Articolo 1 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento ha per oggetto esclusivamente la disciplina della Mostra-Mercato denominata “Mercatino dell’Antiquariato e dell’usato Villa Roberti- Brugine”, istituito con delibera del Consiglio Comunale di Brugine n. 56 del 28/10/1988.

### Articolo 2 Scopo del Regolamento

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare l’attività e la relativa gestione della Mostra-Mercato così come denominata al precedente articolo 1 garantendone il suo regolare e corretto svolgimento in correlazione con la L.R. 6 aprile 2001, n. 10 e con la normativa generale statale prevista dal **TULPS RD 18/06/1931, n. 773 e del relativo Regolamento d’esecuzione RD 06 maggio 1940, n. 635.**

### Articolo 3 Definizione di Mercatino dell’Antico e dell’Usato

A termini del presente Regolamento, con la denominazione “Mercatino dell’Antico e dell’Usato” si intende riconoscere e definire tale manifestazione che si svolgerà con cadenza mensile, e più precisamente la prima domenica di ogni mese dell’anno, all’interno dell’area individuata al successivo articolo 4, e che avrà come esclusiva e peculiare specializzazione merceologica, la vendita di oggetti di antiquariato, di cosa vecchie ed usate, comprendendo in tali voci l’oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione e quant’altro purché privi di alcun valore storico o artistico, bensì aventi la caratteristica dell’usato senza alcun pregio.

### Articolo 4 Individuazione dell’area destinata alla Mostra-mercato

Tenuto conto delle finalità per cui si è dato vita all’istituzione del Mercatino dell’antico e dell’Usato, inteso quale iniziativa in forma stabile di incontro tra partecipanti e visitatori, rivolto esclusivamente ad accrescere sempre più la valorizzazione ed utilizzazione delle Ville Rinascimentali in quanto costituiscono una eccezionale ed irripetibile espressione artistica della realtà sociale e culturale veneta, l’area destinata allo svolgimento del Mercatino dell’antico e dell’usato viene individuata in quella **insistente all’interno delle mura perimetrali** che delimitano la proprietà di pertinenza della Villa Roberti situata in Brugine, Via Roma, n. 92 e più precisamente in tutti gli spazi ed aree a cielo aperto antistanti e retrostanti la Villa in aggiunta alla superficie all’aperto sottostante il portico della Barchessa della Villa stessa. **L’area destinata allo svolgimento del Mercatino dell’antico e dell’usato viene estesa alla superficie antistante le abitazioni adiacenti Villa Roberti e riservata a Enti e Associazioni senza scopo di lucro con finalità sociali. (inserire una planimetria)**

E’ escluso, ai fini dello svolgimento della mostra-mercato oggetto del presente regolamento, l’uso dei locali posti sia al piano terra che al piano superiore, individuati all’interno della Barchessa sopracitata, essendo gli stessi privi della prescritta certificazione di agibilità per lo svolgimento di manifestazioni di carattere pubblico di cui all’articolo 80 del TULPS.

## CAPO II

## **ACCESSIBILITA' – DISCIPLINA INTERNA DEL MERCATO ASSEGNAZIONE POSTEGGI – PUBBLICITA' – DIVIETI**

### **Articolo 5 Accessibilità dei venditori-esportatori**

Alla Mostra-Mercato di cui al presente regolamento possono partecipare sia operatori che esercitano l'attività in modo professionale che operatori non professionali. Gli operatori non professionali sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 9 della L. R. 10/2001.

### **Articolo 6 Accessibilità ai produttori agricoli**

Alla mostra-mercato di cui al presente regolamento, possono partecipare altresì i produttori agricoli muniti dell'autorizzazione di cui alla **legge n. 59 del 1963** rilasciata dal proprio Comune di residenza al fine di effettuare la vendita dei propri prodotti provenienti dalla lavorazione dei propri fondi.

### **Articolo 7 Modalità per la tenuta del Registro delle operazioni di vendita di cose usate per venditori professionali**

Tutti i soggetti in qualità di operatori e/o commercianti a condizione professionale che intendono partecipare alla Mostra-Mercato, non possono compiere operazioni di vendita di cose antiche od usate, se non con persone provviste della carta d'identità o di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'Amministrazione dello Stato.

Gli espositori essi dovranno tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente durante lo svolgimento del Mercato, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse vengono compiute, ed inoltre di seguito senza spazi in bianco, il nome, cognome dei venditori o compratori, la data dell'operazione, la specie della merce comprata o venduta ed il prezzo pattuito.

**Tale registro, per la sua utilizzazione deve essere preventivamente vidimato o bollato da parte dell'Autorità di PS del Comune di Brugine (Sindaco), ed oltre ad essere costantemente aggiornato deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.**

### **Articolo 8 Assegnazione dei posteggi**

Ai fini dell'assegnazione dei posteggi per l'installazione di banchi di vendita all'interno dell'area destinata allo svolgimento della Mostra-Mercato di cui al presente Regolamento, i soggetti che godono dei requisiti di accessibilità, dovranno inoltrare specifica istanza esclusivamente al soggetto (ente od associazione) affidataria per la gestione organizzativo – funzionale del mercatino, nella forma e con le modalità stabilite dal soggetto stesso.

### **Articolo 9 Modalità per l'assegnazione di posteggi**

Ai fini dell'assegnazione dei posteggi, il soggetto affidatario per la gestione della Mostra-mercato, dovrà tener conto della rispondenza dei requisiti soggettivi di accessibilità previsti dai precedenti

articoli 5, 9 e 10, ed inoltre in ordine alla particolare tipologia delle merci poste in vendita dai vari espositori, provvederà all'individuazione ed all'assegnazione di idonei e sufficienti spazi per la relativa e completa installazione di banchi di vendita

A tal fine, nel contesto dell'atto convenzionale, tra l'Amministrazione Comunale ed il soggetto affidatario per la gestione della mostra-mercato, verrà determinato preventivamente il numero massimo degli espositori ammessi nonché i criteri da adottare per l'assegnazione dei posteggi.

#### **Articolo 10** **Utilizzo dei posteggi – Divieti**

Al fine di non eludere le disposizioni previste dalla LR n. ----- nonché le norme di attuazione stabilite dal presente regolamento, il titolare assegnatario del posteggio a cui peraltro è stato rilasciato il modulo autorizzativo di partecipazione, deve essere presente nel posteggio assegnatogli per tutta la durata della manifestazione e non può essere sostituito durante lo svolgimento della stessa, se non per brevi periodi di tempo.

E' divieto lo scambio di posteggio fra assegnatari.

Nell'ambito del posteggio concesso, agli assegnatario è consentita l'utilizzazione di attrezzature più idonee per la presentazione e vendita degli oggetti di vendita.

#### **Articolo 11** **Decadenza dell'assegnazione del posteggio**

Le assegnazioni dei posteggi saranno dichiarate decadute con il verificarsi delle seguenti situazioni:

- a) mancato pagamento della tassa di posteggio;
- b) accertata falsità della dichiarazione di cui al comma 2° articolo 5 del presente regolamento;
- c) accertata vendita di cose prive della caratteristica dell'antico o dell'usato (nuove), in contrasto con quanto stabilito dal precedente articolo 3 del presente regolamento;
- d) accertata pubblicazione nel BUR del nominativo del soggetto assegnatario di posteggio che ha partecipato a più di sei mostre mercato nell'ambito territoriale della Regione Veneto.

#### **Articolo 12** **Tassa o canone per il posteggio e per i servizi**

Per i servizi offerti da parte dell'Amministrazione Comunale, il soggetto titolare di gestione corrisponderà in aggiunta alla tassa di posteggio per l'occupazione temporanea del suolo pubblico esse modificazioni ed integrazioni, e comunque nel rispetto da quanto previsto dai vigenti regolamenti comunali in materia, una tassa o canone la cui entità andrà definita all'interno dell'atto convenzionale di affidamento gestionale di cui al successivo articolo --- che le parti dovranno sottoscrivere.

#### **Articolo 13** **Pubblicità dei prezzi**

Il venditore, è tenuto ad applicare su tutti generi esposti per la vendita, i cartellini indicativi dei prezzi.

Il venditore non può, in nessun caso, rifiutare la vendita, nella quantità richiesta, della merce esposta al pubblico.

#### **Articolo 14**

## **Divieto di pubblicità**

Nell'ambito della Mostra-Mercato sono vietate sia la pubblicità sonora che il richiamo mediante l'utilizzo di mezzi, impianti, dispositivi sonori e di amplificazione di qualsiasi tipo.  
E' vietato disturbare con grida e schiamazzi e importunare il pubblico con insistenti offerte di merci.

## **Articolo 15 Calendario annuale – Orario di vendita**

La mostra-mercato, ferma restando la periodicità a cadenza mensile di cui all'articolo 3 del presente regolamento, osserverà il calendario annuale e l'orario di vendita di seguito specificato:

dal 01 aprile al 30 settembre	dalle ore 08.30 alle ore 18.30
dal 01 ottobre al 31 marzo	dalle ore 09.00 alle ore 17.00

In occasione di particolari festività e/o manifestazioni ricadenti all'interno dell'anno solare, possono essere autorizzate dal Sindaco di Brugine ulteriori edizioni straordinarie della mostra-mercato di cui al presente regolamento, previa presentazione di apposita istanza da inoltrare da parte del soggetto affidatario di gestione entro 60 giorni dalla data del loro presunto svolgimento, comunque in numero non superiore a due.

## **CAPO III AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA MOSTRA-MERCATO**

### **Articolo 16 Gestione della Mostra-Mercato**

A fini di garantire un corretto e regolare svolgimento della Mostra-Mercati, nonché assicurarne il suo buon funzionamento ed una razionale organizzazione, l'Amministrazione Comunale di Brugine può affidare l'intera gestione mediante concessione del Mercatino dell'Antico e dell'Usato a soggetti privati, Enti, Associazioni o Società esistenti ed effettivamente operanti nel Comune di Brugine, legalmente costituite e riconosciute, purché ne facciano esplicita e formale richiesta al Sindaco.

Al fine del rilascio della concessione, questa sarà prioritariamente rilasciata al proprietario degli immobili ovvero ad altri soggetti che dimostrino di possedere idoneo diritto di reale godimento sugli stessi.

### **Articolo 17 Caratteristiche e finalità dei soggetti ai quali può essere affidata la gestione della Mostra-Mercato**

In sintonia con gli scopi e le finalità essenziali stabilite dal precedente articolo -- ai fini dell'affidamento gestionale della Mostra-Mercato, oltre ai particolari requisiti riferito alle capacità professionali organizzative dei proponenti, costituiscono elementi inderogabili ed indispensabili le disponibilità dell'area

Individuata al comma 1° dello stesso articolo 4 , nonché le specifiche e ben definite finalità perseguite dal soggetto richiedente, che devono coincidere con un concreto desiderio di stimolare e favorire la valorizzazione del patrimonio delle Ville Rinascimentali, incoraggiandone e promuovendone ogni iniziativa di carattere culturale, scientifico, artistico e sociale, per una più equilibrata utilizzazione nel quadro di un loro reale reinserimento nel tessuto sociale contemporaneo.

E' comunque esclusa qualsiasi possibilità di affidamento gestionale del Mercatino dell'antico e dell'usato – Villa Roberti – Brugine, a qualsiasi soggetto la cui attività sia rivolta a perseguire finalità in contrasto con quelle stabilite al comma precedente.

**Articolo 18**  
**Atto convenzionale per l'affidamento della gestione**

Ai fini dell'affidamento gestionale del Mercatino dell'Antico e dell'Usato – Villa Roberti – Brugine, l'Amministrazione Comunale provvederà a sottoscrivere con la controparte affidataria, apposito atto convenzionale il cui schema dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale e nel quale dovranno essere definiti quali elementi essenziali ed inderogabili, i soggetti firmatari l'oggetto della convenzione, la durata dell'affidamento gestionale, nonché la responsabilità dell'affidamento in ordine all'osservanza delle norme previste dal presente regolamento in particolar modo nella rispondenza dei requisiti soggettivi in esso stabiliti in materia di accessibilità e partecipazione alla mostra-mercato e dalla quale consegue la successiva assegnazione di posteggi.

Costituirà altresì elemento indispensabile dell'atto di convenzione, la definizione dell'entità del tributo annuale da corrispondere da parte dell'affidatario a favore del Comune di Brugine in materia di occupazione del suolo pubblico, asporto rifiuti e per tutti i servizi, ivi compresa la vigilanza, offerti da parte dell'Ente Comunale, comunque in ossequio alle disposizioni contenute nei regolamenti comunali e nelle leggi statali attualmente in vigore ed altresì con i precetti previsti dai precedenti articoli del presente Regolamento.

**CAPO IV°**  
**SANZIONI**

**Articolo 19**  
**Sanzioni**

Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti per violazioni in tema di commercio, pubblica sicurezza (TULPS), fiscale-tributaria nonché di carattere penale, i partecipanti concessionari di posteggio potranno incorrere nelle seguenti sanzioni:

- a) nel richiamo scritto;
- b) nella soppressione della concessione del posteggio;
- c) nella revoca della concessione del posteggio,

Le sanzioni previste dal presente articolo, di cui ai precedenti punti a) b) c), da comminare in seguito a violazioni rilevante da parte delle forze dell'ordine preposte, sono inflitte dal Sindaco con provvedimento motivato e successivamente notificato sia all'interessato che all'ente affidatario per la gestione della mostra-mercato al fine della loro effettiva applicazione.

**Articolo 20**  
**Richiamo scritto**

Il richiamo scritto viene inflitto per lievi infrazioni alle norme del presente regolamento non espressamente previste per l'applicazione della sospensione o della revoca di cui ai successivi articoli 26 e 27.

**Articolo 21**  
**Sospensione della concessione di posteggio**

La sospensione della concessione del posteggio sarà inflitta:

- 1) per recidiva nelle infrazioni comportanti il richiamo scritto di cui al precedente articolo 25;

- 2) per mancata osservanza delle norme relative alla indicazione dei prezzi e per manifesta pubblicità sonora per mezzo di impianti sonori e di amplificazione di qualsiasi tipo;
- 3) per vendita di prodotti o cose nuove e comunque non compresi nella dichiarazione preventiva di cui all'articolo 11 del presente regolamento;
- 4) per turbamento dell'ordine e del regolare svolgimento della mostra-mercato;
- 5) per mancata partecipazione nonostante l'avvenuta richiesta di prenotazione del posteggio per più di tre mercati consecutivi.

La sospensione della concessione del posteggio non potrà essere superiore a n. 1 giorno della nostra-mercato.

## **Articolo 22** **Revoca della concessione del posteggio**

La revoca della concessione del posteggio sarà inflitta:

- 1) per recidiva nelle infrazioni comportanti la sospensione della concessione;
- 2) per irregolare cessione, totale o parziale, del posteggio assegnato;
- 3) accertamento di reati contro la morale pubblica quali al frode in commercio o contraffazione di cose oggetto di vendita;
- 4) accertamento di reati contro il patrimonio, quali la ricettazione o l'incauto acquisto;
- 5) per motivo di pubblico interesse e di utilità pubblica.

Gli espositori cui è stata revocata la concessione del posteggio sono esclusi per tre anni, da ogni analoga edizione della mostra-mercato di cui al presente regolamento.

## **CAPO V°** **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Articolo 23** **Pubblicità del regolamento**

Copia del presente regolamento, sarà pubblicata nelle forme, nei termini e con le modalità stabilite a norma dei legge presso l'Albo Pretorio Comunale di Brugine; una copia sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento così come altra copia sarà tenuta a disposizione degli espositori interessati presso l'ufficio commercio comunale.

### **Articolo 24** **Notificazione del regolamento**

Il testo del presente regolamento appena divenuto esecutivo dovrà essere opportunamente divulgato alla cittadinanza e notificato per quanto di competenza alla Giunta regionale del Veneto.

### **Articolo 25** **Riferimenti legislativi**

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge seguenti:

- legge 20/11/1971, n. 1062 (norme penali sulla contraffazioni od alterazioni di opere d'arte);
- legge 01 giugno 1939, n. 1089 articolo 1 (tutela delle cose di interesse storico ed artistico);
- Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 articoli 126-128 (TULPS);
- Regio Decreto 06 maggio 1940, n. 635 articoli 242-247 (Reg. Esec. TULPS);
- DPR 24/07/1977, N. 616 (articolo 19);

- DL 10 novembre 1978, n. 702 convertito dalla Legge 08 gennaio 1979, n. 3 e successive integrazioni e modificazioni (Tasse di concessione su atti e provvedimenti comunali);
- Legge 28 marzo 1991, n. 112 (Norme in materia di commercio su aree pubbliche);
- D.M. 04 giugno 1993, n. 248 (Reg. Esec. Legge 112/91);
- Legge Regionale 09 marzo 1995, n. 8 articolo 12 (Disciplina e delega ai Comuni delle funzioni amministrative regionali in materia di commercio su aree pubbliche).

### **Articolo 26**

#### **Entrata in vigore del presente Regolamento**

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Brugine per 15 giorni consecutivi, munito degli estremi del provvedimento di esame espresso da parte del CO.RE.CO.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni dei precedenti regolamenti comunali in quanto contemplino le stesse materie nonché tutte le disposizioni con questo incompatibili.

## SOMMARIO

### CAPO I° DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 - Scopo del Regolamento
- Articolo 3 - Definizione di Mercatino dell'Antico e dell'Usato
- Articolo 4 - Individuazione dell'area destinata alla Mostra-Mercato

### CAPO II° ACCESSIBILITA' – DISCIPLINA INTERNA DEL MERCATO ASSEGNAZIONE POSTEGGI – PUBBLICITA' – DIVIETI

- Articolo 5 - Accessibilità di venditori-espositori
- Articolo 6 - Definizione di soggetti a condizione di non professionalità commerciale
- Articolo 7 - Autorizzazione alla vendita per i soggetti a condizione di non professionalità commerciale
- Articolo 8 - Elenco dei beni e delle cose oggetto di vendita
- Articolo 9 - Divieto di accessibilità ai venditori in condizione di professionalità commerciale
- Articolo 10 - Accessibilità ai produttori agricoli
- Articolo 11 - Dichiarazione preventiva per la vendita di cose usate
- Articolo 12 - Modalità per la tenuta del Registro delle operazioni di vendita di cose usate per venditori professionali
- Articolo 13 - Assegnazione posteggi
- Articolo 14 - Modalità per l'assegnazione dei posteggi
- Articolo 15 - Utilizzo dei posteggi – Divieti
- Articolo 16 - Decadenza dell'assegnazione del posteggio
- Articolo 17 - Tassa o canone per il posteggio e per i servizi
- Articolo 18 - Pubblicità dei prezzi
- Articolo 19 - Divieto di pubblicità
- Articolo 20 - Calendario annuale ed Orario di vendita

### CAPO III° AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA MOSTRA-MERCATO

- Articolo 21 - Gestione della Mostra-Mercato
- Articolo 22 - Caratteristiche e finalità dei soggetti ai quali può essere affidata la gestione della Mostra-Mercato
- Articolo 23 - Atto convenzionale per l'affidamento della gestione

### CAPO VI° SANZIONI

- Articolo 24 - Sanzioni
- Articolo 25 - Richiamo scritto
- Articolo 26 - Sospensione della concessione di posteggio
- Articolo 27 - Revoca della concessione del posteggio





